REGIONE LIGURIA
Direzione Generale Ambiente
Settore Ecologia

Genova, data del protocollo

Fascicolo: 2021/13.17.1.0.0/91

Allegati:

A Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo sostenibile
SEDE

Oggetto: S1067 – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto relativo all'ampliamento dell'attività di recupero rifiuti nell'impianto esistente sito ad Arcola (SP).

Proponente: Magra Asfalti s.r.l.

Condivisione integrazione volontarie

Con la presente si riscontra alla nota Prot-2026-0041115 del 27.01.2026 relativa alla fase di condivisione delle integrazioni volontarie relative alla procedura di cui all'oggetto.

Relativamente al parere di competenza dello scrivente Settore si conferma quanto già espresso con nota Prot-2025-0606224 del 19.dic.2025:

Dallo Studio Preliminare Ambientale predisposto dal proponente si evince che il progetto per l'ampliamento dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti, prevede di ampliare il quantitativo previsto del recupero (R5) di conglomerato a 200 tonnellate/giorno e il quantitativo massimo annuo(R13) pari a 49.000 tonnellate, integrando l'attuale impianto produttivo con l'installazione di uno specifico impianto di lavorazione del fresato di asfalto (EER 17 03 02 "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01"), proveniente dai cantieri stradali e con la realizzazione di depositi in blocchi di cls per il confinamento del fresato.

L'attuale AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) rilasciata dalla Provincia della Spezia con D.D. n.725 del 10/07/2024 prevede il recupero del fresato di asfalto, codice EER 17 03 02, (R5) con un quantitativo massimo di 10 tonnellate/giorno, un quantitativo massimo annuo (R5 e R13) di 25.000 tonnellate e una quantità massima istantanea di messa in Riserva – R13 di 500 mc.
Il proponente, relativamente alla matrice Rumore, ha ottemperato a quanto richiesto, in fase di completezza documentale, presentando una proposta contenente alcune misure mitigative finalizzate a contenere eventuali impatti acustici derivanti dalle lavorazioni dell'impianto.

Tali misure prevedono:

- la costruzione di una struttura di contenimento attorno al mulino al fine di poter successivamente installare pannelli fonoisolanti che riducano i livelli di pressione sonora
- una fase di monitoraggio strumentale con misurazioni in campo durante la messa a regime dell'impianto e, qualora necessario
- l'adozione di opere di insonorizzazione con l'installazione di pannelli fonoassorbenti sulla suddetta struttura.

Nelle integrazioni volontarie il proponente ha presentato un documento denominato "04 Relazione ricognizione odorigene" all'interno del quale, tra le altre cose, ribadisce comunque che "*il procedimento in corso e cioè la verifica di assoggettabilità a VIA, interessa solo l'aumento dell'attività di recupero esistente che riguarda il fresato di asfalto proveniente dai cantieri stradali*".

La relazione presentata in merito alla componente odori richiama il quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo al Decreto Direttoriale MASE 28 giugno 2023, n. 309, individua i recettori sensibili presenti entro un raggio di circa 500 m – in prevalenza classificati in classe SECONDA – e afferma che l'attività di recupero del fresato, svolta a freddo, non determinerebbe incremento dell'impatto odorigeno complessivo dell'impianto, anche in considerazione della presenza del sistema di trattamento dei "blue smoke" (BST).

La documentazione prodotta si configura quale ricognizione di tipo qualitativo e non contiene una valutazione previsionale quantitativa dell'impatto odorigeno presso i recettori sensibili, secondo i criteri stabiliti dal citato D.D. 309/2023 (concentrazione oraria di picco al 98° percentile, applicazione del fattore peak-to-mean e verifica rispetto ai valori di accettabilità per classe di sensibilità). Non risultano inoltre prodotti elementi tecnici idonei a dimostrare in modo oggettivo l'invarianza o il non peggioramento dell'impatto odorigeno in relazione all'incremento dei quantitativi trattati.

Pur trattandosi formalmente di un ampliamento della sola attività di recupero, si evidenzia che l'impianto produttivo sembrerebbe operare in modo unitario e integrato e che l'aumento significativo delle quantità di fresato recuperato e reimpiegato nel ciclo produttivo potrebbe incidere sull'assetto emissivo complessivo dell'installazione. In tale ottica, la valutazione della componente odori non dovrebbe essere disgiunta dall'analisi dell'intero impianto.

Alla luce di quanto sopra, si rimette la valutazione conclusiva al Settore VIA, evidenziando che, ad avviso dello scrivente Settore, al fine di escludere con adeguato grado di certezza il possibile peggioramento dell'impatto odorigeno presso i recettori sensibili, sarebbe necessario procedere ad una verifica quantitativa ante e post operam, conforme agli indirizzi del D.D. 309/2023, riferita all'assetto unitario dell'impianto.

Si rimane a disposizione per quanto dovesse rendersi necessario e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Dirigente

(Dott. Edoardo G. De Stefanis)

Firmato digitalmente da:
EDOARDO GIOVANNI DE STEFANIS
Regione Liguria
Firmato il: 11-02-2026 19:26:17
Certificato valido dal 25-06-2023 al 25-06-2026

REGIONE LIGURIA - Direzione Generale Ambiente – Settore Ecologia
Via D'Annunzio 111 - 16121 Genova -Tel. 010-54851
Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it
Referente:marco.andreotti@regione.liguria.it
\\regione.liguria.it\giunta\gruppi\Bonifiche2\GENERALE\PARERI\VIA PAUR\2025\S1067 Arcola trattamento rifiuti